



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 221**

Modifica all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente la facoltà di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto residente all'estero

# Indice

1. DDL S. 221 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 221 .....	4

## **1. DDL S. 221 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 221  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente la facoltà di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto residente all'estero

---

Iter

**17 luglio 2018:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.221**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Laura Garavini](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Bruno Astorre](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 3 luglio 2018)

[Francesco Giacobbe](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 3 luglio 2018)

[Salvatore Margiotta](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 3 luglio 2018)

[Tatjana Rojc](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 3 luglio 2018)

[Ernesto Magorno](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 3 luglio 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018.

Classificazione TESEO

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO , ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE , IMMOBILI

Assegnazione

Assegnato alla [3<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede redigente il 17 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 22 del 17 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 221

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 221

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GARAVINI**, **ASTORRE**, **GIACOBBE**, **MAGORNO**, **MARGIOTTA** e **ROJC**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2018

Modifica all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente la facoltà di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto residente all'estero

Onorevoli Senatori. - L'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è stata istituita nel 1990, in attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), e disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323. L'AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988, di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore a dodici mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), della stessa legge è prevista la possibilità, da parte dell'interessato, di chiedere il trasferimento all'AIRE di un altro comune nel solo caso che egli abbia «membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune». L'univocità di questa ipotesi non comprende, però, una serie di altre evenienze nelle quali gli iscritti all'AIRE possono concretamente trovarsi nel corso della loro permanenza all'estero. Il caso più frequente e segnalato è quello di persone che, per vicende familiari, acquisiscano per via ereditaria la proprietà di immobili ubicati in un comune diverso da quello di residenza. Non meno rari sono i casi di emigrati che, a conclusione di un'esperienza lavorativa all'estero, decidano di rientrare in Italia, spostandosi dalle precedenti ubicazioni familiari in centri urbani o turistici dove trascorrere l'ulteriore fase della loro esistenza. Anche nel quadro delle nuove mobilità di lavoro che si moltiplicano nel nostro Paese, molti concittadini residenti all'estero decidono di costituirsi in Italia un riferimento abitativo in luoghi diversi da quelli nei quali sono iscritti anagraficamente.

La normativa vigente impedisce a questi soggetti di spostare liberamente la loro iscrizione nell'AIRE nei comuni nei quali essi hanno ormai un interesse diretto e specifico, che in genere si materializza nella proprietà di un immobile. Una tale disposizione, nel quadro di una legislazione europea che consente la libertà di movimento addirittura in senso transnazionale, non solo appare fortemente anacronistica ma incide concretamente sugli interessi reali di una molteplicità di soggetti.

In termini generali, l'Italia, soprattutto in questa fase di difficoltà economiche, ha tutto l'interesse a conservare e, semmai, a sviluppare rapporti con i protagonisti delle cosiddette «nuove mobilità» e con i connazionali che, dopo una più o meno lunga permanenza all'estero, intendano trascorrere una fase della loro vita nel Paese di origine. Per tali ragioni con il presente disegno di legge si propone di estendere la possibilità di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'AIRE da un comune a un altro quando risulta provato che questa esigenza nasce dall'effettivo possesso di un immobile in Italia, che deve essere unico, da parte del richiedente.

Si confida nell'attenzione e nell'impegno dei colleghi senatori in ordine all'approvazione di una modifica normativa che potrebbe avere ricadute positive su un numero consistente di soggetti e, di conseguenza, sul rafforzamento dei legami del nostro Paese con una parte dei nostri connazionali

all'estero.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «nell'anagrafe della popolazione residente del comune» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato».

